Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 265

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 novembre 1948

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 265 DEL 13 NOVEMBRE 1948:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 60: **Società per azioni Unione magazzini italiani, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1948. — **Birra Orobia S. p. A., in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1948. — **Municipio di Ancona:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 2 ottobre 1948 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società per azioni Ditta E. Borga, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1948. — **Amministrazione provinciale di Gorizia:** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1948. — **Comune di Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1948 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Città di Trieste:** Elenco delle obbligazioni del Prestito dell'anno 1914 sorteggiate nella 34ª estrazione del 1° settembre 1948 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società per azioni Molini Domenico Consolaro, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1948. — **Società per azioni Cartiera Fedrigoni e C., in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1948. — **Società per azioni Cartiera del Varone, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1948. — **Società anonima Ferriere Giovanni Gerosa, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate l'8 ottobre 1948. — **Città di Torino - Prestito Città di Torino anno 1933:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 ottobre 1948, n. 1307.

Deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento dell'integrazione e del supplemento d'aggio da corrispondere agli esattori delle imposte dirette.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per il pagamento delle integrazioni di aggio previste dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, e dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, a favore degli esattori delle imposte dirette, sono autorizzate, in deroga all'art. 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, aperture di credito per un importo non superiore a lire trenta milioni, sempre che non sia possibile provvedere mediante l'emissione di mandati diretti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 ottobre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1948, n. 1308.

Costituzione dell'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 832, concernente provvedimenti a tutela ed incremento della produzione zootecnica nazionale;

Visto il regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125;

Visto il regio decreto 19 luglio 1924, n. 1309, che trasforma il regio Istituto zootecnico sardo di Bosa in ente morale consorziale autonomo e detta norme per il funzionamento dell'ente medesimo;

Visto il regio decreto 5 giugno 1939, n. 1254, che erige in ente morale l'Ovile sardo di Cagliari;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Vista la deliberazione dell'Alto Commissario per la Sardegna con la quale si assegnano L. 100.000.000 per la istituzione dell'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla fusione delle istituzioni zootecniche sarde in unico ente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito l'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

L'Istituto promuove e favorisce l'incremento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico e dell'industria casearia dell'Isola.

Art. 3.

L'Istituto cura in particolare:

a) lo studio e l'esame dei problemi inerenti alla alimentazione ed all'allevamento razionale del bestiame, con riguardo all'indirizzo zootecnico e caseario della Regione;

b) la produzione e la diffusione di scelti riproduttori appartenenti alle razze riconosciute più idonee al miglioramento del patrimonio zootecnico locale;

c) lo svolgimento di tutte quelle altre forme di attività che saranno ritenute utili al raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 4.

L'Istituto zootecnico di Bosa e l'Ovile sardo di Cagliari sono soppressi ed il relativo patrimonio devoluto all'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna.

Art. 5.

Il patrimonio dell'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna è costituito:

a) dal patrimonio degli enti soppressi di cui al precedente art. 4;

b) dal contributo di cento milioni erogati, una volta tanto, dall'Alto Commissariato per la Sardegna;

c) da beni di qualsiasi specie che per donazione od altro pervengano all'Ente.

Art. 6.

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

a) dalle attività di gestione;

b) da eventuali contributi, lasciti ed elargizioni di enti e di privati.

Art. 7.

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere sottoposti alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, rispettivamente entro novembre dell'anno precedente e febbraio dell'anno successivo a cui si riferiscono.

Art. 8.

L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, composto come appresso:

da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e le foreste, che lo presiede;

da un rappresentante dell'Alto Commissariato per la Sardegna;

dall'ispettore agrario compartimentale per la Sardegna,

da un rappresentante dell'Associazione regionale dei veterinari;

da un rappresentante dell'Associazione allevatori sardi;

da un rappresentante dell'Associazione regionale dei dottori in scienze agrarie;

da un rappresentante per ciascuno degli enti che concorrono al mantenimento dell'Istituto con contributo non inferiore alle lire 150 mila.

Il vice presidente sarà eletto in seno al Consiglio fra i suoi componenti.

Il direttore dell'Istituto partecipa alle adunanze del Consiglio con voto consultivo e con funzioni di segretario.

I membri elettivi del Consiglio di amministrazione rimangono in carica per tre anni e possono essere confermati.

Art. 9.

La revisione contabile-amministrativa sarà effettuata da un Collegio sindacale nominato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste e composto di due rappresentanti del Ministero stesso e di un rappresentante del Ministero del tesoro. Detti rappresentanti durano in carica un triennio.

Art. 10.

Con regolamento da emanare dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, è disciplinato il funzionamento dell'Istituto e sono stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, nonchè la dotazione organica ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di previdenza del personale compreso il direttore, comunque occorrente per le esigenze dell'Istituto medesimo.

Art. 11.

Il personale appartenente, alla data del presente decreto, all'Istituto zootecnico di Bosa, e all'Ovile sardo di Cagliari, salvo quanto disposto dai successivi commi, cessa dal servizio dalla data medesima ed ha diritto al trattamento di licenziamento stabilito dai rispettivi regolamenti dei predetti organismi, o, in mancanza di tali regolamenti, a quello previsto dalla legge sull'impiego privato.

All'Istituto zootecnico per la Sardegna sarà provveduto, temporaneamente, fino alla emanazione del regolamento organico previsto dall'art. 10 del presente decreto, mediante il personale contemplato nel primo comma che, a giudizio del presidente dell'Istituto, sia riconosciuto assolutamente necessario ed idoneo ai servizi.

Tale personale ferma restando la posizione giuridica ed economica d'impiego da esso rivestita alla data del presente decreto, presso gli enti di cui al primo comma, verrà trattenuto alla dipendenza dell'Istituto zootecnico per la Sardegna in via provvisoria e comunque non oltre la emanazione del predetto regolamento, dalla cui data cesserà dal servizio qualora il regolamento non statuisca diversamente.

Il personale trattenuto ai sensi del precedente comma non acquisisce alcun diritto al collocamento nei ruoli organici da istituire con il suindicato regolamento, e, in caso di cessazione dal servizio, ad esso compete il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo.

Fino a quando non sarà emanato il succitato regolamento la direzione dell'Istituto zootecnico per la Sardegna è conferita per incarico dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, a persona particolarmente specializzata in zootecnia.

Art. 12.

Con successivo provvedimento i poteri di vigilanza attualmente spettanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste potranno essere delegati agli organi della Regione, da costituirsi ai sensi dello statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 5 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1948
Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 105. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1948, n. 1309.

Modificazioni agli articoli 54, 55, 56 e 57 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sul regolamento dell'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, concernente l'accettazione di fidejussioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273

Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Agli articoli 54, 55, 56 e 57 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono sostituiti i seguenti:

Art. 54. — Secondo la qualità e l'importanza dei contratti, coloro che contraggono obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa.

Può accettarsi una cauzione costituita da fidejussione.

Sono ammessi a prestare fidejussione gli istituti di credito di diritto pubblico e le banche d'interesse nazionale.

Per i contratti di affitto di fondi rustici, la fidejussione può accettarsi quando il canone annuo non superi le lire 100.000 e la durata non oltrepassi i sei anni o quando il conduttore anticipi un semestre di fitto.

Per il taglio dei boschi cedui, la fidejussione può accettarsi quando venga pagato per intiero anticipatamente il prezzo pattuito.

Per l'accollo dei servizi di trasporti postali, eseguiti senza l'impiego di trazione animale o meccanica che importano una somma non superiore alle lire 8000 annue, l'Amministrazione può accettare la fidejussione di persona proba e solvente che firma in solido con l'accollatario.

In casi speciali e per contratti a lunga scadenza può essere accettata una cauzione in beni stabili di prima ipoteca, sentito in precedenza il parere del Consiglio di Stato sulla convenienza in massima del provvedimento e quello della Avvocatura dello Stato sulla proprietà e libertà dei beni da accettare in cauzione.

E' pure fatta facoltà all'Amministrazione di prescindere in casi speciali dal richiedere una cauzione per le forniture o lavori da eseguirsi da persone o ditte, sì nazionali che estere, di notoria solidità e per le provviste di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 38.

L'esonero dalla cauzione o l'accettazione della fidejussione, sono subordinati ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori o provviste riguardanti un medesimo servizio, quando lo stesso fornitore cessante assume il nuovo contratto, si può dichiarare e tenere per valida la stessa cauzione vincolata per il contratto precedente, salvo quelle speciali guarentigie che l'Amministrazione contraente riconoscesse necessarie.

Speciale cauzione deve essere richiesta ai contraenti ai quali siano fornite cose di pertinenza dello Stato.

Art. 55. — Qualora nei beni rurali vi siano scorte vive o morte, deve esigersi dagli affittuari che le ricevono in consegna una speciale cauzione, da prestarsi a norma della prima parte dell'articolo precedente.

Quando il canone di affitto non superi le lire 100.000 e la durata del contratto non oltrepassi i sei anni, l'Amministrazione può accettare una fidejussione a norma del secondo e terzo comma dell'articolo precedente a guarentigia di tali scorte.

Art. 56. — Le locazioni dei beni urbani debbono essere garantite nei modi stabiliti dalle consuetudini locali.

Ove queste manchino, si deve esigere una cauzione personale od una fidejussione secondo le norme del precedente art. 54; e se si reputi insufficiente la garanzia consuetudinaria, deve a questa aggiungersi la cauzione personale o la fidejussione.

Art. 57. — La validità delle cauzioni personali e delle fidejussioni deve essere riconosciuta e dichiarata dal pubblico ufficiale che l'accetta per conto dell'Amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1948

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1948
Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 13. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1948, n. 1310.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma di Pompei, in contrada Forcella del comune di Pescosolido (Frosinone).

N. 1310. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Aquino, Sora e Pontecorvo in data 14 maggio 1947, relativo all'erezione della parrocchia di Maria SS.ma di Pompei, in contrada Forcella del comune di Pescosolido (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1948, n. 1311.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Isidoro, in località Piano di Ameglia del comune di Ameglia (La Spezia).

N. 1311. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Luni in data 31 dicembre 1947, relativo all'erezione della parrocchia di Sant'Isidoro, in località Piano di Ameglia del comune di Ameglia (La Spezia).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1948, n. 1312.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Vicaria curata del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Bellisio Solfare del comune di Pergola (Pesaro - Urbino).

N. 1312. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Cagli e Pergola in data 10 marzo 1946, integrato con postilla 16 aprile 1947, relativo all'erezione in parrocchia autonoma della Vicaria curata del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Bellisio Solfare del comune di Pergola (Pesaro e Urbino), con il patrimonio stralciato dalla parrocchia di San Giustino, in frazione Montajate dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1948, n. 1313.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Vicaria curata di Santo Stefano, in frazione Baigno del comune di Camugnano (Bologna).

N. 1313. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Bologna in data 18 novembre 1939, integrato con successivo decreto 15 agosto 1946, relativo all'elevazione in parrocchia della Vicaria curata di Santo Stefano, in frazione Baigno del comune di Camugnano (Bologna).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1948

Cessazione dalla carica di agente di cambio della Borsa valori di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1942, con il quale il dott. Ghio Giacomo fu Davide, venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica italiana del 29 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 1948, con il quale il predetto dott. Ghio Giacomo è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Vista la lettera in data 18 settembre 1948, con la quale il dott. Ghio Giacomo ha rinunziato alla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dalla data del presente decreto, il dott. Ghio Giacomo fu Davide cessa dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1948

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1948
Registro Tesoro n. 10, foglio n. 240

(5038)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1948.

Aumento del contributo armatoriale di cui alle leggi 7 aprile 1941, n. 266, e 11 aprile 1941, n. 267.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO
E PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 9 della legge 7 aprile 1941, n. 266, relativa al trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri o dell'A.O.I. in conseguenza della guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, relativo al trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 344, recante disposizioni integrative della legge 7 aprile 1941, n. 266;

Visto il decreto Ministeriale 20 settembre 1945, col quale il contributo armatoriale, previsto dall'art. 9 della legge 7 aprile 1941, n. 266, è stato, dal 1° gennaio 1945, elevato dal 4 al 10 %;

Visto l'art. 6 della legge 11 aprile 1941, n. 267, relativa all'utilizzazione professionale dei marittimi mercantili;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, col quale viene dichiarata la cessazione dello stato di guerra alla data del 15 aprile 1946;

Considerata l'opportunità di intensificare il rimborso alla Cassa nazionale per la previdenza marinara delle somme anticipate per i marittimi oggetto della legge 7 aprile 1941, n. 266, elevando dal 10 al 17 % il contributo armatoriale previsto dall'art. 9 della legge 7 aprile 1941, n. 266, e di stabilire il contributo dovuto dagli armatori alla Cassa predetta ai sensi dell'art. 6 della legge 11 aprile 1941, n. 267;

Visto il foglio della Confederazione italiana degli armatori n. 4409 del 25 maggio 1948;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo a carico degli armatori, di cui all'art. 9 della legge 7 aprile 1941, n. 266, già corrisposto alla Cassa nazionale per la previdenza marinara nella misura del 10 % delle competenze medie stabilite in base all'art. 14 del decreto-legge 26 ottobre 1919, numero 1996, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è elevato, a decorrere dal 1° ottobre 1948 al 17 %

Art. 2.

Con la stessa decorrenza del 1° ottobre 1948 gli armatori sono tenuti a corrispondere alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, in applicazione dell'art. 6 della legge 11 aprile 1941, n. 267, un contributo nella misura dell'8 % delle competenze medie di cui al primo comma del precedente articolo.

Roma, addì 28 settembre 1948

Il Ministro per la marina mercantile
SARAGAT

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

(5041)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 128 dell'8 novembre 1948 riguardante i prezzi delle merci U.N.R.R.A.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 128 dell'8 novembre 1948, ha fissato come appresso i prezzi di cessione per le merci U.N.R.R.A. sottoelencate:

344. *Polvere di fiori di piretro.* — Viene disposta la vendita mediante gara senza prezzo base e con riserva di non aggiudicazione. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono preventivate in L. 20 al kg. La differenza tra il prezzo di aggiudicazione e le spese di gestione come sopra specificate sarà versata al Fondo lire.

345. *Acetone*, franco magazzino consegnatario, L. 225 al kg.; delle quali L. 25 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 200 da versare al Fondo lire.

346. *Vaselina gialla*, franco magazzino consegnatario, lire 140 al kg.; delle quali L. 25 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 115 da versare al Fondo lire.

347. *Estratto di fegato*, franco magazzino consegnatario, L. 30.000 al kg.; delle quali L. 50 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 29.950 da versare al Fondo lire.

348. *Olio di fegato di pescecane*, franco magazzino consegnatario, L. 1300 al kg.; delle quali L. 100 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 1200 da versare al Fondo lire.

349. *Eucaliptolo*, franco magazzino consegnatario, L. 3000 al kg.; delle quali L. 150 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 2850 da versare al Fondo lire.

350. *Cloruro di platino*, franco magazzino consegnatario, L. 800.000 al kg.; delle quali L. 1500 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 798.500 da versare al Fondo lire.

351. *Calciferolo*, franco magazzino consegnatario, L. 1.100.000 al kg.; delle quali L. 3000 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 1.097.000 da versare al Fondo lire.

La cifra del compenso per la distribuzione, compresa nelle spese di gestione preventivate come sopra, non va interpretata come definitiva approvazione, essendo essa soggetta allo stesso controllo ed alla stessa possibilità di revisione di ogni altra voce inclusa nel costo di distribuzione.

(5042)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 26 ottobre 1948, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Roger L. Heacock, Console degli S.U.A. a Genova.

(4990)

CONCORSI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a quarantadue posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nel ruolo del personale d'ordine e d'assistenza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvidenze a favore degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante provvedimenti a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente provvedimenti a favore degli orfani di guerra;

Visti: la legge 25 settembre 1940, n. 1458, il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, ed il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, i quali estendono agli invalidi, agli orfani ed ai reduci della guerra 1940-43 nonchè agli invalidi, ai reduci ed agli orfani dei caduti per la lotta di liberazione nazionale, le provvidenze già in vigore a riguardo degli invalidi, orfani ed ex combattenti delle altre guerre;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli preferenziali per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente modificazioni ai ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle pubblice Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, concernente lo stato giuridico ed economico del personale non di ruolo;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 24 febbraio 1947, n. 60, con il quale vengono stabilite alcune agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Ritenuto che nel ruolo organico del personale d'ordine e di assistenza, gruppo C, dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, risultano vacanti centocinque posti, oltre ai cinque testè rimasti scoperti per passaggio di ruolo;

Che dei centocinque posti suddetti, ai sensi delle vigenti disposizioni dieci se ne debbono ancora riservare agli invalidi di guerra per altrettante assunzioni in servizio, senza concorso, e trentadue debbono lasciarsi a disposizione del Ministero della difesa affinchè questo possa metterli a concorso tra i sottufficiali delle Forze armate i quali abbiano maturato il diritto alla sistemazione negli impieghi civili;

Considerato che sui restanti sessantatre posti opera la disposizione contenuta nell'art. 6, ultimo capoverso, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per cui un terzo di detti posti deve essere conferito, senza concorso, al personale dei ruoli speciali di gruppo C nell'ordine di collocamento in tali ruoli;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, con il quale è stato determinato l'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni statali;

Vista la lettera 6 ottobre 1948, n. 24327/12106, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il bando di taluni concorsi per ricoprire posti vacanti nei ruoli dell'Ipettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a 42 (quarantadue) posti di *alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e d'assistenza* (gruppo *C*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il concorso medesimo, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, è riservato al personale di ruolo e non di ruolo dell'Ispettorato generale suddetto, alla condizione, per il personale non di ruolo, che esso risulti in servizio da almeno un anno alla data del 1° giugno 1948, data di entrata in vigore del decreto citato.

Al concorso di cui trattasi può partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali, purchè fornito dei prescritti requisiti e si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti.

Tuttavia l'indicato personale, appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato, dovrà conseguire la nomina per non oltre l'ottava parte dei posti messi a concorso, e cioè per non più di cinque (5) posti.

Per il personale non di ruolo si prescinde dal possesso del requisito relativo al limite massimo di età.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso debbono essere dirette al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale) e debbono pervenire al Ministero stesso, insieme a tutti i documenti richiesti, non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, salva la eccezione prevista a favore dei candidati che si trovino nelle condizioni indicate al comma 4° del successivo art. 5.

La domanda deve essere redatta su carta bollata da L. 32 ed essere firmata dal candidato il quale è tenuto ad indicare, in essa, il proprio cognome, il nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui vanno indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Art. 3.

Per aver titolo a partecipare al concorso, gli aspiranti debbono essere in possesso di uno dei diplomi di ammissione al liceo classico o scientifico od al corso superiore dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale, oppure di uno dei titoli equipollenti ai diplomi stessi, conseguiti a norma del vecchio ordinamento scolastico (e cioè licenza dal corso superiore di scuola ginnasiale o licenza da scuola tecnica o complementare) ovvero il diploma di licenza da una scuola di avviamento professionale.

Art. 4.

A corredo della domanda debbono essere prodotti i seguenti documenti:

a) uno dei diplomi (in originale od in copia autentica notarile) indicati nell'articolo precedente;

b) estratto dell'atto di nascita (in carta bollata da L. 40);

c) il certificato, in carta bollata da L. 24, di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario comunale, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed e esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nazionale, debbono produrre un certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica di controllo da parte dell'Ufficio sanitario delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se essi risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie del personale d'ordine dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

d) il documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure il certicato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva (da prodursi soltanto dal personale non di ruolo).

Coloro i quali hanno prestato servizio militare di guerra ed i cittadini che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra, debbono produrre invece la copia o lo stralcio dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè una dichiarazione integrativa dell'autorità militare, da cui risulti esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra.

Coloro che sono stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra, debbono provare tale circostanza mediante esibizione di apposito documento dell'autorità marittima competente.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati, sono tenuti a provare tale loro qualità mediante il decreto di concessione della relativa pensione, oppure con il certificato mod. 69-*bis*, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o con l'attestazione da parte della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra da cui risultino altresì indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta al candidato, la qualità di invalido ai fini della di lui iscrizione nei ruoli provinciali (art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312).

Tale attestazione deve essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra, nonchè i rispettivi assimilati, debbono dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato, in carta bollata da L. 24, del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani della guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri, con la presentazione della dichiarazione mod. 69-*bis*, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

La qualifica di partigiano ex combattente può essere comprovata, in via provvisoria, da attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, purchè entro il termine massimo di tempo corrispondente all'inizio della prova scritta d'esame, l'interessato provveda a regolarizzare la propria qualifica preferenziale mediante altra attestazione da rilasciarsi dalla competente Commissione, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione o di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza, convalidata dal prefetto.

Le anzidette attestazioni debbono essere stese su carta bollata da L. 24 ed essere debitamente legalizzate;

e) lo stato di famiglia, in carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio; tale certificato non è richiesto ai celibi:

f) la fotografia recente, con firma, autenticata dal sindaco o da un notaio.

I documenti suddetti debbono essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

Il certificato di cui alla lettera *c*) non sarà ritenuto valido se rilasciato più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti impiegati non di ruolo i quali si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre, in luogo dei certificati di cui alle lettere *c*) e *d*), primo comma, un certificato (in carta da bollo da L. 24) del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano.

Gli aspiranti impiegati di ruolo di una Amministrazione statale, debbono esibire copia del proprio stato matricolare da rilasciarsi dalla Amministrazione da cui dipendono; quelli, invece, che rivestono la qualifica di impiegati civili non di ruolo sono tenuti a presentare una dichiarazione, da rilasciarsi pure dall'Amministrazione cui appartengono, dalla quale risultino tutti i dati e le notizie inerenti al servizio prestato nonchè agli apprezzamenti che possono tener luogo delle qualifiche.

Ogni concorrente, inoltre, deve procurarsi e produrre quei titoli che ritenga atti a comprovare il possesso di particolari requisiti e benemerenze personali, e ciò ai fini previsti dall'art. 5 del citato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, secondo i quali la graduatoria di merito dovrà formarsi in base alle votazioni di idoneità da conseguire nelle prove d'esame e da quella relativa alla valutazione dei titoli prodotti da ciascun candidato.

Art. 5.

Tanto la domanda quanto i documenti sopra indicati. debbono pervenire al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Ser-

vizio affari generali e personale, senza riserve, entro il termine previsto dall'art. 2 del presente decreto, solo derogandosi a tale esigenza per quanto concerne la dichiarazione integrativa, la quale può essere prodotta dagli ex combattenti, in tempo successivo ma comunque non oltre la data che verrà stabilita per la prova orale degli esami.

La domanda, inoltre, non deve contenere alcun riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, anche se appartenente allo stesso Ministero dei trasporti, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

I candidati i quali, nei termini stabiliti, faranno pervenire, oltre la domanda, documenti non regolari, potranno ugualmente, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere ammessi al concorso con riserva, da parte dell'Amministrazione stessa, di deliberare sulla definitiva ammissione dopo che gli interessati avranno regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo potrà essere loro fissato.

Coloro che si trovino sotto le armi e coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, avranno facoltà di produrre, entro il termine normale, la sola domanda con l'obbligo di far pervenire i documenti prescritti non oltre il decimo giorno antecedente a quello in cui avranno inizio le prove d'esame.

Anche per tali documenti che risultassero irregolari l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione contenuta nel terzo capoverso del presente articolo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile normale per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'anzianità di servizio per il personale non di ruolo, il cui possesso è vincolato alle disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, e cioè alla data del 1° giugno 1948.

L'ammissione può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Gli esami stessi consteranno di una prova scritta e di una orale; la prova scritta avrà luogo in Roma, nel giorno che sarà stabilito con successivo decreto Ministeriale.

Anche la prova orale avrà luogo in Roma, in data che verrà comunicata tempestivamente agli interessati.

Art. 7.

Per lo svolgimento della prova d'esame dovranno osservarsi le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta come segue:

un funzionario del ruolo amministrativo di gruppo *A* dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di grado non inferiore al 5°, presidente;

due funzionari del ruolo amministrativo di gruppo *A* dell'Ispettorato generale medesimo, di grado non inferiore al 6°, membri;

un funzionario di gruppo *A* o *B* dell'Ispettorato generale, di grado non inferiore al 9°, segretario.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati i quali avranno ottenuto almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale s'intenderà superata se i candidati otterranno in essa la votazione di almeno sei decimi.

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice, sulla base di criteri che verranno da questa stabiliti preliminarmente.

Per tale valutazione la Commissione stessa potrà disporre, nel complesso e per ciascun concorrente, di quattro punti.

La votazione complessiva di merito dovrà quindi risultare dalla somma del punto riportato nella prova scritta, del punto ottenuto nella prova orale e di quello che sarà attribuito, ad ogni candidato, per la valutazione dei titoli sopraindicata.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, tenendo presenti, a parità di voti, i diritti preferenziali stabiliti dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo però conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Art. 10.

I concorrenti che supereranno gli esami, ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che potranno rendersi successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso, agli effetti delle vigenti disposizioni, saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi salvo il caso in cui ricorrano le circostanze previste dalla legge per la esenzione da tale servizio.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso saranno corrisposti, durante il periodo di prova, un assegno mensile ragguagliato al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 13° del personale d'ordine e d'assistenza e le indennità previste dal decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778.

Peraltro ove in conseguenza del precedente rapporto d'impiego con l'Amministrazione statale, alcuno dei vincitori del concorso goda già di uno stipendio superiore all'assegno mensile di prova che dovrebbe essergli corrisposto, egli sarà ammesso a conservare, nella forma e misura consentite dalle disposizioni in vigore, quel maggiore emolumento che possa competergli.

Art. 13.

Le prove d'esame si svolgeranno in conformità del programma come appresso stabilito:

A) Prova scritta:

1) composizione di lingua italiana.

La trascrizione dell'enunciato del tema servirà come saggio di calligrafia.

B) Prova orale:

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato, in particolare sull'ordinamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

3) nozioni sulla tenuta degli archivi;

4) saggio di dattilografia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 ottobre 1948

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *novembre* 1948
Registro n. 8, *foglio* 330.

(5048)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.